

UNIVERSITÀ DI PISA

DIREZIONE DIDATTICA, STUDENTI E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Dirigente: dott. Michele Amato Padrone

Coordinatrice: dott.ssa Maria Tognini

Unità Scuole di specializzazione

Responsabile: dott.ssa Luisa Nardi



IL RETTORE

- VISTO: lo Statuto dell'Università di Pisa emanato con Decreto rettorale prot. n. 2711 del 27 febbraio 2012 e successive modifiche;
- VISTO: l'articolo 13 del DPR 10 marzo 1982, n. 162, concernente l'ammissione alle scuole di specializzazione;
- VISTO: l'articolo 6 della legge 30 novembre 1989 n. 398 relativa a "Norme in materia di borse di studio universitarie";
- VISTO: il decreto interministeriale MURST/Ministero del Tesoro del 19 aprile 1990 che – ai sensi del sopracitato articolo 6 della legge n. 398/1989 – ha determinato la misura minima delle borse di studio nonché i limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire;
- VISTO: l'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000 n. 401 relativa a "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario";
- VISTO: il decreto MURST 22 ottobre 2004, n. 270, recante il regolamento sull'autonomia didattica degli atenei;
- VISTO: il Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria, emanato con Decreto rettorale prot. n. 26834 del 1° settembre 2014 e in particolare l'articolo 20 ("Anno di corso e durata");
- VISTO il Regolamento didattico della scuola di specializzazione in Fisica medica emanato con decreto rettorale prot. n. 28299 del 27 luglio 2015 e successive modifiche che fissa a 4 (quattro) specializzandi il numero massimo di studenti iscrivibili per anno di corso;
- VISTO: il decreto interministeriale MIUR/Salute 4 febbraio 2015 prot. n. 68 concernente il "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- VISTO: il decreto rettorale n. 1922 del 9 dicembre 2025 con il quale è stato emanato il bando di concorso per l'ammissione nell'anno accademico 2025/2026 alla scuola di specializzazione di area sanitaria in Fisica medica;
- VISTO l'articolo 8, comma 1-bis, della citata legge n. 401/2000, come modificato dall'art. 1, comma 339 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, che prevede che ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi ammessi alle scuole di specializzazione è corrisposta su fondi statali, per tutta la durata legale del corso, una borsa di studio annuale di importo pari a 4.773 euro e che alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto MUR n. 987 del 31 luglio 2026 di ripartizione tra gli Atenei dei posti con borsa di studio statale per le scuole di specializzazione ad accesso riservato alle categorie di laureati di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 401/2000, con il quale sono state attribuite 2 (due) borse di studio alla scuola di specializzazione di Fisica medica dell'Università di Pisa;

VISTO in particolare l'articolo 2 comma 2 del suddetto decreto in base al quale *"nel limite della capacità ricettiva della scuola di specializzazione, gli Atenei possono procedere ad immatricolare candidati idonei senza borsa di studio, in aggiunta al numero delle borse ministeriali assegnate"* su base volontaria dei singoli specializzandi;

VISTA la nota prot. n. 772 del 3 marzo 2026 con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca ha precisato che alle borse di studio per laureati "non medici" *"in assenza di specifiche disposizioni derogatorie, trova applicazione la disciplina generale di cui alla legge n. 398/1989 in materia di borse di studio universitarie"*;

VISTO il combinato disposto dell'articolo 6, comma 4, della Legge n. 398/1989, e del Decreto interministeriale del 19 aprile 1990, che dispongono:

- il divieto di cumulo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- un reddito personale complessivo annuo lordo, per poter usufruire delle borse in parola non superiore a € 7.746,85. Alla determinazione di tale limite concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale;

VISTA la citata nota MUR prot. n. 772 del 3 marzo 2026 con cui il MUR ha altresì precisato che *"in caso di incompatibilità, lo specializzando potrà formalmente rinunciare alla borsa, senza che ciò comporti l'interruzione della frequenza del corso"* e che pertanto, in caso di rinuncia alla borsa stessa – irrevocabile e per tutta la durata del corso di studio – da parte di un assegnatario, l'Ateneo può procedere allo scorrimento della graduatoria per l'attribuzione della borsa al successivo avente diritto a condizione che questa sia intonsa;

RITENUTO OPPORTUNO: anche sulla base del parere reso per le vie brevi dal MUR, di considerare il reddito personale maturato nell'anno fiscale antecedente a ciascun anno di erogazione della borsa di studio ai fini del rispetto del limite di reddito previsto dalla normativa sopra citata (legge n. 398/1989 e Decreto interministeriale 19 aprile 1990);

SENTITA l'Unità Fiscale dell'Ateneo;

VISTI: i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;

RITENUTO di stabilire l'inizio delle attività formative dell'anno accademico 2025/2026 al 2 novembre 2026 in modo da allineare l'inizio stesso a quello delle altre scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Ateneo;

DECRETA

ARTICOLO 1

Sono approvati gli atti e la graduatoria di merito di cui all'Allegato A – che costituisce parte integrante del presente Decreto – del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione

nell'anno accademico 2025/2026 di laureati "non medici" alla scuola di specializzazione di durata triennale in FISICA MEDICA, per la quale sono disponibili n. 4 posti.

Ciascun anno di corso ha una durata di dodici mesi, decorrenti dalla data di inizio delle attività didattiche che è fissata al 2 novembre 2026.

La durata della formazione specialistica non può essere ridotta. Pertanto, gli immatricolati concluderanno la propria formazione dopo tre anni dall'inizio suddetto delle attività. Eventuali sospensioni della formazione dovranno essere recuperate per intero con un periodo formativo di uguale durata.

ARTICOLO 2

La graduatoria è pubblicata all'Albo ufficiale dell'Ateneo e sul sito internet www.unipi.it. I candidati che hanno acquisito il diritto all'ammissione sono tenuti ad immatricolarsi, pena la decadenza, entro il termine perentorio delle ore 11,00 del 20 ottobre 2026 con le modalità indicate insieme alla pubblicazione della graduatoria stessa.

La graduatoria è approvata sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per la partecipazione al concorso e della veridicità delle dichiarazioni rese.

Qualora sia accertata la non veridicità di dichiarazioni rese, aventi effetto sulla formazione della graduatoria, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera e incorre nelle sanzioni previste. L'Università può adottare in ogni momento i provvedimenti di esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti.

ARTICOLO 3

Agli ammessi alla scuola collocati in posizione utile nella graduatoria di merito – e identificati nel citato Allegato A al presente Decreto – è conferita una borsa di studio dell'importo annuo lordo di € 4.773,00.

La borsa di studio è conferita per tutta la durata legale del corso stante il mantenimento dei requisiti stabiliti dalle norme citate nelle premesse al presente provvedimento e a condizione del superamento dell'esame di profitto previsto al termine di ciascun anno di corso.

Ai fini del rispetto del limite di reddito previsto dalla normativa di riferimento (legge n. 398/1989 e Decreto interministeriale 19 aprile 1990) è considerato il reddito maturato nell'anno fiscale antecedente a ciascun anno di erogazione della borsa.

Il conferimento della borsa di studio è subordinato alla sottoscrizione da parte dell'interessato delle dichiarazioni – da rendere all'atto della immatricolazione – relative al possesso dei requisiti di reddito prescritti e all'assenza di situazioni di incompatibilità.

In caso di rinuncia di un avente diritto alla borsa di studio, all'atto dell'immatricolazione o comunque prima dell'inizio della corresponsione, la borsa stessa resasi disponibile sarà conferita allo specializzando collocato in posizione utile nella graduatoria di merito che dichiara il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa sopra citata.

Il Rettore

Prof. Riccardo Zucchi

Allegato A

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA MEDICA
ANNO ACCADEMICO 2025/2026

GRADUATORIA FINALE DI MERITO

POSIZIONE	COGNOME	Punteggio	Esito
1	Feruglio ALESSANDRO	83,4	Ammesso con borsa
2	Damiani SIMONE	82	Ammesso con borsa
3	Montefiori MARCO	80,09	Ammesso senza borsa
4	Lanzillotta ROSSANA	75,31	Ammesso senza borsa
5	8	73	Idoneo
6	9	72	Idoneo
7	4	70	Idoneo
8	7	69	Idoneo
9	6	61	Idoneo